



**Lavori di manutenzione straordinaria al binario ed ai
deviatoi**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

NORME GENERALI.....	3
PARTE 1 OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE, FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE	3
ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
ART.2 AMMONTARE DELL'APPALTO.....	3
ART.3 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE.....	4
ART.4 SISTEMA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI.....	5
ART.5 DESIGNAZIONE DELLE OPERE DELL'APPALTO.....	5
ART.6 FORME, PRINCIPALI DIMENSIONI E VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE	5
ART.7 FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	5
ART.8 NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI.....	6
ART.9 VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO.....	6
ART.10 PRESTAZIONI IN ECONOMIA.....	6
ART.11 MANODOPERA – NOLI – MATERIALI A PIÈ D'OPERA	6
ART.12 PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI.....	7
ART.13 REVISIONE DEI PREZZI	8
PARTE 2 DISPOSIZIONI GENERALI	8
ART.14 DOMICILIO DELL'APPALTATORE	8
ART.15 CONOSCENZA DELLE NORME E DELLE CONDIZIONI DI APPALTO.....	8
ART.16 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO.....	8
PARTE 3 CONTRATTO	9
ART.17 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	9
ART.18 DOCUMENTI DEL CONTRATTO	9
ART.19 CAUZIONE PROVVISORIA E GARANZIA FIDEIUSSORIA	9
ART.20 SUBAPPALTO	11
ART.21 IL COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	12
ART.22 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI.....	12
ART.23 APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI - CUSTODIA DEI CANTIERI	12
ART.24 ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DEI LAVORATORI.....	13
ART.25 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE – PENALI.....	13
ART.26 RINVENIMENTI.....	15
ART.27 BREVETTI DI INVENZIONE	15
ART.28 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI E PROGRAMMA DEI LAVORI.....	15
ART.29 VARIANTI IN CORSO D'OPERA	16
ART.30 PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE	16
ART.31 DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO ..	16
ART.32 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI SOSPENSIONI E PENALITÀ.....	16
ART.33 ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI – RESCISSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	17
ART.34 DANNI DI FORZA MAGGIORE.....	17
ART.35 RESPONSABILITÀ ED ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE	17
ART.36 CONTO FINALE E COLLAUDO DEFINITIVO	17
ART.37 GARANZIE DEI RISCHI DI ESECUZIONE.....	18
PARTE 4 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	18
ART.38 RISOLUZIONE AMMINISTRATIVA	18
ART.39 ARBITRATO.....	19

NORME GENERALI

**PARTE 1 OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO
DESIGNAZIONE, FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE****ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO.**

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria all'Armamento Ferroviario per il rinnovo di un tratto di binario in curva e la revisione generale di deviatori interni allo scalo ferroviario della Società S.I.TO Spa del piazzale nell'Area Logistica a Nord della Tangenziale per la messa in sicurezza degli impianti ferroviari.

ART.2 AMMONTARE DELL'APPALTO.

L'importo complessivo dei lavori ammonta a € 128.216,42

(euro centoventottomiladuecentosedici e centesimi quarantadue)

così ripartito

Importo dei lavori a corpo	€ 124.001,42
Sicurezza sui lavori	€ 4.215,00
IMPORTO DI GARA	€ 128.216,42

L'importo dei lavori a corpo è fisso ed invariabile, è comprensivo di tutti gli oneri inerenti all'esecuzione dei lavori, nonché delle opere provvisoriale e delle provviste necessarie al completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell'appalto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato né illustrato negli elaborati facenti parte del contratto d'appalto. Detto importo è soggetto a ribasso d'asta.

Il costo della sicurezza a corpo comprende tutti gli oneri relativi all'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano operativo di sicurezza e agli approntamenti, ed attrezzature necessarie per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela e la salute dei lavoratori.

Detto costo non è soggetto al ribasso d'asta.

L'incidenza percentuale delle singole categorie di lavoro, ai fini dei pagamenti in acconto risulta la seguente:

Lavorazione	Importo dei Lavori	Importo della Sicurezza	Importo dei Lavori + Sicurezza
	€	€	€
Lavori accessori	390,31	13,27	403,58
Demolizione binario e regolazione piattaforma	7.137,00	242,59	7.379,59
Costruzione posa binario e stesura su primo strato pietrisco	31.663,36	1.076,42	32.739,78
Revisione generale di deviatoio inglese	10.700,00	363,70	11.063,70
Revisione generale di binario	175,00	5,95	180,95
Fornitura di pietrisco e detrito	20.000,00	679,80	20.679,80
Fornitura di traverse e materiali minuti per binario	42.550,00	1.446,27	43.996,27
Fornitura di legnami e materiali minuti per scambio	4.392,75	149,31	4.542,06
Smaltimento traverse e legnami da scambio	6,993,00	237,69	7.230,69
Importo totale	124.001,42	4.215,00	128.216,42

Le predette percentuali che indicano le incidenze presunte delle singole categorie di lavoro e di fornitura di materiali potranno variare in più o in meno, per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di soppressione di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere ulteriori compensi non contemplati nel presente Capitolato, purché l'importo complessivo dei lavori resti dentro i limiti previsti dall'art. 106 del D.lgs n. 50/2016.

ART.3 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE.

I lavori di manutenzione straordinari del binario e la revisione generale di deviatoi facenti parte del parco ferroviario a Nord della Tangenziale comporteranno l'esecuzione delle lavorazioni di seguito elencate:

- Armamento Ferroviario

- demolizione di binario tipo 50UNI in sede propria armato su traverse in legno
- costruzione di binario tipo 50UNI in sede propria con sostituzione totale delle traverse
- risanamento della massicciata ferroviaria esistente con altra nuova modulo "B"
- revisione generale con sostituzione parziale dei legnami di deviatoio SI 46FS/170/0,12 dp
- revisione generale con sostituzione parziale dei legnami di binario semplice 50UNI
- fornitura di pietrisco tenace per massicciata ferroviaria
- fornitura e stesura di detrito per camminamenti
- smaltimento di traverse e legnami fuori uso

La categoria prevalente è la OS29 Armamento Ferroviario classifica I.

ART.4 SISTEMA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI.

I lavori di cui al presente Capitolato saranno affidati mediante idonea procedura individuata dalla Stazione Appaltante.

I lavori di cui al presente Capitolato saranno affidati con il criterio del minor prezzo sull'importo delle opere posto a base di gara, così come previsto dall'art. 95 comma 4 lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART.5 DESIGNAZIONE DELLE OPERE DELL'APPALTO.

Le opere comprese nell'appalto, salvo eventuali variazioni disposte dall'Ente appaltante ai sensi del precedente art. 2, nonché degli artt. 10, 11 e 12 del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici sopra richiamato, risultano individuate nei sottoelencati elaborati:

- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO
- PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO DEI LAVORI
- SOVRASTRUTTURA FERROVIARIA (DESCRIZIONE DEI LAVORI-SPECIFICHE TECNICHE)
- ELENCO PREZZI UNITARI
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- DIS. FS. AR/1-I. *PLANIMETRIA DI PROGETTO*
- DIS. FS. AR/3.SEZ- C *SEZIONE TIPO "C"*

ART.6 FORME, PRINCIPALI DIMENSIONI E VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto, risultano dal progetto, dai disegni, dagli elaborati e dai documenti allegati al contratto e dalle specifiche tecniche del presente Capitolato.

In caso di contrasti di indicazioni, quantità e dimensioni delle opere ferroviarie, eventualmente contenuti nei documenti facenti parte dell'appalto, verranno adottate le prescrizioni e le norme contenute nelle *"Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di opere, lavori e forniture in opera dell'Ente Ferrovie dello Stato"* approvate dal Consiglio di Amministrazione FS con delibera n° 589 del 27/10/87 e successive modificazioni ed aggiornamenti".

Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto. L'Ente appaltante si riserva comunque la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato e sempre che l'importo complessivo dei lavori resti nei limiti dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

ART.7 FATTURAZIONE E PAGAMENTI.

Lo Stato Avanzamento Lavori verrà emesso in un'unica soluzione ad ultimazione dei lavori.

Le tempistiche per l'emissione del certificato di pagamento sono quelle esposte nell'art.29 del D.M. 145/2000 e s.m.

Dall'importo netto del certificato di pagamento verrà effettuata la ritenuta dello 0,50% per le ritenute ai sensi di Legge.

Il pagamento in acconto sarà effettuato, con rimessa diretta, a 60 giorni fine mese data fattura previa positiva verifica della regolarità contributiva.

Gli oneri di sicurezza, esclusi dal ribasso d'asta, saranno computati e liquidati con il certificato di pagamento di cui sopra.

ART.8 NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI.

L'Appaltatore sarà obbligato ad intervenire personalmente alle misurazioni dei lavori e provviste o di farsi rappresentare da persona a ciò delegata.

L'Appaltatore sarà obbligato inoltre a prendere egli stesso l'iniziativa per invitare alla DD.LL. di provvedere alle necessarie misurazioni, e ciò specialmente per quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavori non si potessero più accertare.

Qualora per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, talune quantità di lavoro non potessero venire esattamente accertate, l'Appaltatore dovrà accettare le valutazioni che verranno fatte dalla DD.LL., in base ad elementi noti, ed in caso di bisogno dovrà sottostare a tutte le spese che si rendessero necessarie per eseguire i ritardati accertamenti.

Le quote percentuali delle varie categorie di opere eseguite, saranno desunte da valutazioni autonome del Direttore dei Lavori.

ART.9 VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO.

La valutazione del lavoro a corpo sarà effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro in appalto, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori in appalto s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso potrà essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a misura, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori e forniture è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nell'art. 2 del presente Capitolato Speciale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

ART.10 PRESTAZIONI IN ECONOMIA.

Le prestazioni in economia diretta saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori del tutto secondari e dalle prestazioni in economia sono esclusi tutti i lavori all'armamento ferroviario; in ogni caso non verranno riconosciute e compensate se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione preventiva della direzione lavori.

Per dette prestazioni si applicheranno i prezzi unitari contenuti nell'elenco prezzi della Regione Piemonte in vigore all'atto dell'appalto, previa deduzione del ribasso d'asta.

ART.11 MANODOPERA – NOLI – MATERIALI A PIÈ D'OPERA

I prezzi di elenco per la manodopera, i materiali a piè d'opera, i trasporti ed i noli si applicheranno,

previa deduzione del ribasso contrattuale solo:

- alle prestazioni in economia;
- alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione d'ufficio o nel caso di rescissione coattiva o scioglimento del contratto;
 - alla valutazione dei materiali per l'accreditamento del loro importo in partita provvisoria negli stati di avanzamento;
- alla valutazione delle provviste a piè d'opera che dovessero venire rilevate dall'Amministrazione quando, per variazioni da essa introdotte, non potessero più trovare impiego nei lavori.

I detti prezzi serviranno anche per la formazione di eventuali nuovi prezzi ai quali andrà applicato il ribasso contrattuale.

Nei prezzi della manodopera è compresa ogni spesa per fornire gli operai degli attrezzi ed utensili del mestiere e la loro manutenzione e nel caso di lavoro notturno o di lavori da eseguirsi in locali oscuri, anche la spesa per la illuminazione dei cantieri di lavoro; nonché la quota per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie, le spese generali ed il beneficio dell'Impresa.

Nei prezzi per i noli è compresa ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera efficienti e pronti all'uso. Sono inoltre comprese le quote di ammortamento, le spese di manutenzione, i pezzi di ricambio, i periodi di inoperosità, le spese generali ed il beneficio dell'Impresa.

Nei prezzi per i trasporti, per il funzionamento dei mezzi d'opera, si intendono altresì compresi il personale necessario con tutti gli oneri del precedente capo dell'elenco dei prezzi, il carburante, gli olii, i grassi e quanto occorra per dare funzionanti i mezzi noleggiati.

Nei prezzi dei materiali a piè d'opera è compresa ogni spesa per la fornitura dei materiali, il loro trasporto in sito carico e scarico, dazi e tasse di ogni genere, nessuna esclusa, sprechi, spese generali e beneficio dell'Impresa e quanto altro occorra per dare i materiali stessi pronti a piè d'opera sul luogo di impiego.

ART.12 PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI.

Per l'eventuale esecuzione di categorie di lavori non previsti si procederà al concordamento dei "nuovi prezzi", da assoggettarsi al ribasso contrattuale.

I prezzi unitari di riferimento, per la formazione dei "nuovi prezzi", potranno essere desunti dai seguenti documenti:

- l'Elenco prezzi allegato al progetto;
- il Prezziario **Regione Piemonte** in corso di validità;
- Tariffa dei Prezzi "AM" **ARMAMENTO RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.** in corso di validità.

In mancanza di prezzari di riferimento si procederà con l'analisi prezzi utilizzando anche ricerche di mercato.

ART.13 REVISIONE DEI PREZZI

L'appaltatore assume l'obbligo di portare a compimento i lavori oggetto dell'appalto anche se, in corso di esecuzione, dovessero intervenire variazioni delle componenti dei costi.

Trova applicazione l'Art. 106 del D.lgs. n. 50 del 2016.

PARTE 2 DISPOSIZIONI GENERALI**ART.14 DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore dovrà eleggere domicilio come predisposto dal D.M. LL.PP. 19.04.2000 n. 145 art. 2.

ART.15 CONOSCENZA DELLE NORME E DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

Ai sensi di quanto previsto dal Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 145/00, l'Appaltatore è tenuto a presentare, pena l'esclusione dell'offerta, una dichiarazione dalla quale risulti la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto, ed in particolare di quelle contenute nel presente Capitolato Speciale, nel progetto esecutivo e nel piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla quantificazione dell'offerta presentata per assumere l'appalto, ivi comprese la natura del suolo e del sottosuolo e la distanza da eventuali cave per l'approvvigionamento dei materiali; l'esistenza di discariche per i rifiuti; la presenza o meno di acqua ecc.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

Qualora ne ravvisi la necessità, prima dell'inizio dei lavori o in corso d'opera, la Direzione dei lavori fornirà all'Impresa elaborati grafici ed altre precisazioni che costituiranno il naturale completamento della progettazione.

Resta inteso l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'esecuzione delle opere conformemente alle prescrizioni della Direzione Lavori.

Nel caso di difformità di indicazioni fra gli elaborati di progetto, l'elenco prezzi, il capitolato speciale, il contratto ed il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, saranno ritenute valide le soluzioni più vantaggiose per l'Amministrazione appaltante così come insindacabilmente determinate dal Direttore dei Lavori.

Tutti i materiali, manufatti, accessori, apparecchiature dovranno essere, prima della loro applicazione, approvati dalla Direzione Lavori.

ART.16 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel contratto d'appalto, negli elaborati del progetto tecnico esecutivo, nel presente capitolato speciale, e nel piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere.

L'appalto è inoltre regolato dalle norme del Capitolato Generale per l'Appalto delle opere del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 145/00, dalla legge antimafia D.Lgs. del 6.09.2011 n. 159, dal D.lgs. n. 81, 9 aprile 2008 e smi, dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dal D.L. 4 luglio 2006,

n. 223 convertito con Legge 4 agosto 2006, n. 248 (rilancio economico contenimento spesa e lotta evasione) e da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di opere pubbliche, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

In presenza degli impianti di cui al Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 una particolare attenzione dovrà essere riservata, dall'appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima, in ordine alla "sicurezza degli impianti" ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti.

Egli dovrà quindi:

- affidare l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale decreto a soggetti a ciò abilitati e in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti, accertati e riconosciuti a sensi della norma medesima;
- pretendere il rispetto delle disposizioni previste per la progettazione degli impianti;
- garantire l'utilizzazione di materiali costruiti a regola d'arte e comunque il rispetto delle previsioni della norma;
- pretendere la presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti così come prescritto ai sensi del Decreto 22 gennaio 2008 n. 37.

PARTE 3 CONTRATTO

ART.17 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta giorni dall'aggiudicazione efficace sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Nel contratto sarà dato atto che l'impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente Capitolato speciale. Se l'aggiudicatario non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito, l'Amministrazione appaltante attiverà la procedura per l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio.

ART.18 DOCUMENTI DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto:

- lo Schema di Contratto e il Capitolato speciale d'appalto;
- l'elenco dei prezzi unitari restando inteso che le condizioni tecniche stabilite nell'elenco dei prezzi unitari prevalgono su quelle di questo Capitolato, se con esse contrastanti;
- i disegni di progetto elencati al precedente art. 5, ai quali si aggiungeranno gli altri eventuali disegni e particolari costruttivi che la DD.LL. consegnerà all'impresa nel corso dei lavori;
- "Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di Costruzione";
- l'"istruzione per la protezione dei cantieri" edizione 1986 aggiornato con OS 67/89 – 24/92 -26/94 del Ministero dei Trasporti "ENTE FERROVIE DELLO STATO";
- Condizioni Generali di Contratto per gli Appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

ART.19 CAUZIONE PROVVISORIA E GARANZIA FIDEIUSSORIA

Cauzione provvisoria e impegno per la garanzia fideiussoria.

Documentazione in originale comprovante l'avvenuta costituzione di cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara, da prestarsi ai sensi degli artt. 93 del D. Lgs. n. 50/2016. La fideiussione o la polizza fideiussoria dovrà prevedere espressamente, l'impegno, ai sensi del comma dell'art. 93,

comma 8, del D.lgs n. 50/2016, del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 e 105 del D.lgs n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario dell'appalto, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante, nonché contenere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. La cauzione provvisoria dovrà contenere, la dichiarazione del fideiussore a garanzia non solo della mancata sottoscrizione del contratto, ma anche di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara.

Tale fideiussione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Si richiama espressamente il normato dell'art. 93 comma 5 del D.lgs n. 50/2016.

Dovranno essere rispettate, le norme vigenti e gli schemi di polizza tipo di cui al D.M. n. 123/2004. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari regolarmente iscritti all'Albo competente sulla base di quanto indicato al comma 3 dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nell'ipotesi in cui il concorrente intenda usufruire dei benefici di cui all'art. 93, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 dovrà essere allegata, la documentazione, in originale o copia conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000 e smi rilasciata da organismi accreditati relativa alla possibilità da parte del concorrente di usufruire delle riduzioni specificate.

Per fruire dei benefici sopra evidenziati, in caso di:

– raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario, è necessario che tutti gli operatori economici (facenti parte del raggruppamento temporaneo o del consorzio) siano in possesso delle certificazioni e/o documentazioni richieste dalla norma. Viceversa, *qualora solo alcuni operatori economici ne fossero in possesso*, il raggruppamento temporaneo o il consorzio non potrà godere della riduzione della garanzia.

Nel caso di partecipazione alla gara di Associazione Temporanea d'Imprese o di consorzi costituenti, la polizza o fideiussione mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria dovrà necessariamente riguardare tutte le Imprese del raggruppamento temporaneo medesimo o del costituendo consorzio.

La cauzione provvisoria verrà svincolata (art. 93 comma 9, del D. lgs n. 50/2016), con la comunicazione di cui all'art. 76 comma 5 del D.lgs n. 50/2016.

Nel caso in cui la cauzione provvisoria sia rilasciata da Agenzia Assicurativa, dovranno essere indicati l'indirizzo, i riferimenti telefonici e tutti i recapiti della medesima.

Garanzia fideiussoria.

La garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) pari al 10% dell'importo contrattuale (al netto dell'IVA). In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione, che può essere bancaria o assicurativa in conformità a quanto previsto dall'art. 103 comma 4 del Decreto, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia copre gli oneri per il mancato od

inesatto adempimento e di quanto indicato al comma 1 dell'art. 103 del Decreto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione; essa è progressivamente svincolata come previsto dall'art. 103, comma 5 del Decreto.

La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Si richiama inoltre quanto previsto al comma 2 dell'art. 103 del D.lgs n. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica il presente appalto al concorrente che segue nella graduatoria;

Il testo della cauzione definitiva, qualora rilasciata in forma di fideiussione emessa dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3, del D.lgs n. 50/2016, dovrà essere conforme al modello di cui al D.M. 12/03/04, n. 123.

L'importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto del 50% qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 93, comma 7, del D.lgs n. 50/2016.

Nell'ipotesi in cui il concorrente intenda usufruire del beneficio di cui all'art. 93, comma 7, del D.lgs n. 50/2016 dovrà essere allegata, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, rilasciata da organismi accreditati.

Si richiama altresì quando indicato all'art. 93 comma 7 del D. Lgs n. 50/2016 e smi e quanto indicato dall'art. 16 comma 1 dalla Legge n. 221 del 28 dicembre 2015. In tale caso, per fruire del beneficio in argomento, il concorrente dovrà allegare la pertinente documentazione in originale o copia conforme all'originale ai sensi del ai sensi del DPR 445/2000 e smi.

Per fruire dei benefici sopra specificati, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario, è necessario che tutti gli operatori economici (facenti parte del raggruppamento temporaneo o del consorzio) siano in possesso della certificazioni e/o documentazioni richieste dalla norma. Viceversa, qualora solo alcuni operatori economici ne fossero in possesso, il raggruppamento temporaneo o il consorzio non potrà godere della riduzione della garanzia.

ART.20 SUBAPPALTO

1. E' ammesso il subappalto ai sensi dell'Art. 105 del D.lgs. 18 aprile 2006, n. 50.
2. Eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Committenza, nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. L'affidamento in subappalto, richiesto eventualmente dal concorrente all'atto dell'offerta, sarà subordinato alle seguenti condizioni:
 - a. richiesta di autorizzazione;
 - b. copia DURC in corso di validità;
 - c. visura/certificato CCIAA competente e valido ai sensi di legge;
 - d. copia autenticata del contratto di subappalto ("condizionato" alla futura autorizzazione) da consegnare almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate, come da art. 105 – comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016;

- e. dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/00 circa le prescrizioni dell'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - f. dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/00 circa l'insussistenza di forme di collegamento e controllo a norma art. 2359 c.c.;
 - g. certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dal bando e disciplinare di gara e dalla vigente normativa in materia.
4. In caso di subappalto autorizzato dalla S.I.TO l'Appaltatore rimarrà l'unico soggetto responsabile verso l'Ente Appaltante della perfetta esecuzione del contratto.
5. Si precisa che sarà fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del/i subappaltatore/i copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso Appaltatore corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta all'Ente Appaltante le fatture quietanzate del subappaltatore/i entro il predetto termine, la S.I.TO S.p.A. sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.
6. La S.I.TO provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi contemplati dal comma 13 dell'Art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART.21 IL COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Il Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute in fase di esecuzione è nominato dalla Committente.

ART.22 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI

L'Appaltatore ha l'obbligo di far risiedere permanentemente sui cantieri un suo legale rappresentante con ampio mandato, in conformità di quanto disposto all'art. 4 del Capitolato Generale.

L'Appaltatore è tenuto, quando ricorrono gravi e giustificati motivi secondo l'amministrazione committente o secondo la direzione dei lavori, a provvedere all'immediato allontanamento del suo rappresentante, pena la rescissione del contratto e la richiesta di rifusione dei danni e spese conseguenti.

L'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di nominare, prima dell'inizio dei lavori, il Direttore Tecnico di Cantiere il quale deve avere conseguito **la qualificazione professionale ARM.DITTE** conformemente a quanto previsto dal sub-allegato 6 dell'allegato C del decreto ANSF n° 4/2012 e dalle "Linee Guida ANSF" per l'applicazione delle norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria del 30/01/2013, di comunicarne il nominativo alla Direzione dei Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere all'impresa mandataria.

ART.23 APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI - CUSTODIA DEI CANTIERI

Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile dell'Appaltante l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, la DD.LL. stessa potrà, con semplice ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente, la Committente potrà provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso.

In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a piè l'opera, maggiorato dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali dell'Appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dall'Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità, restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuo.

L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà della Committente di applicare in danno all'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi.

ART.24 ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DEI LAVORATORI

L'Appaltatore, entro e non oltre **20 giorni naturali e consecutivi** dalla data di aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, dovrà:

A. formulare eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e Coordinamento, sia per adeguare i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa Appaltatrice, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso;

B. presentare un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come un piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

Le proposte di modificazione o di integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento non possono costituire in alcun modo motivo di modifica dei prezzi contrattuali pattuiti.

L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare tutte le norme di cui al D.lgs. 81/2008 e smi.

ART.25 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE – PENALI

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nei prezzi dei lavori di cui al precedente art. 2:

- a) tutte le spese di contratto come spese di registrazione del contratto, diritti e spese contrattuali, ed ogni altra imposta inerente ai lavori;
- b) la spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e di nettezza di locali o baracche ad uso ufficio per il personale dell'Appaltante, sia nel cantiere che nel sito dei lavori secondo quanto sarà indicato all'atto dell'esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato;
- c) le richieste, agli Organi competenti, delle autorizzazioni e delle ordinanze necessarie per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici e per la modifica della regolamentazione del traffico pedonale e veicolare;
- d) le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;
- e) il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, non espropriati dall'Appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;
- f) l'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'Organo di collaudo gli operai e i

mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimane a cura e carico dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'appaltatore non ottempera a siffatti obblighi, il collaudatore dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'appaltatore;

- g) le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisori, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessari sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da esse gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità;
- h) l'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà della Committente, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla direzione dei lavori;
- i) le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista e l'uso delle materie esplosive, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la custodia delle medesime e per gli allacciamenti idrici ed elettrici;
- j) la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;
- k) la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo compreso tra la loro ultimazione ed il collaudo definitivo o all'emissione del certificato di regolare esecuzione. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'Appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dall'art. 20 del Capitolato Generale;
- l) la spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, nel numero, quantità e formato che saranno volta per volta richieste dalla direzione dei lavori;
- m) la fornitura al direttore dei lavori dei nominativi della manodopera impiegate nell'esecuzione dei lavori, dipendente sia dall'Appaltatore che dagli eventuali subappaltatori autorizzati. In particolare si precisa che l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare mensilmente al direttore dei lavori il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere dall'Appaltatore la comunicazione scritta di tali dati entro il 25 di ogni mese successivo a quello cui si riferiscono i dati; la mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni sarà considerata grave inadempienza contrattuale;
- n) la fornitura ed installazione di 1 tabellone, delle dimensioni, tipo e materiali che saranno prescritti dalla Direzione dei Lavori, con l'indicazione dell'Ente appaltante, del nome dei progettisti, del direttore dei lavori, dell'assistente, del tipo di impianto dei lavori, nonché dell'Impresa affidataria e di tutte quelle sub-appaltatrici o comunque esecutrici a mezzo di noli a caldo o di contratti simili, secondo le prescrizioni che saranno fornite dalla stazione appaltante;
- o) oltre quanto prescritto al precedente comma f) relativamente alle prove dei materiali da costruzione, saranno sottoposti alle prescritte prove, nell'officina di provenienza, anche le tubazioni, i pezzi speciali e gli apparecchi che l'Appaltatore fornirà;
- p) in particolare l'Appaltatore si obbliga a procedere, prima dell'inizio dei lavori ed a mezzo di ditta specializzata ed all'uopo autorizzata, alla bonifica della zona di lavoro per rintracciare e rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie in modo che sia assicurata l'incolumità degli operai addetti al lavoro medesimo.

Pertanto, di qualsiasi incidente del genere che potesse verificarsi per inosservanza della predetta obbligazione, ovvero per incompleta e poco diligente bonifica, è sempre responsabile l'Appaltatore, rimanendone in tutti i casi sollevato l'Appaltante;

- q) nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà tenere conto della situazione idrica della zona,

assicurando il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e cortili;

- r) denunciare al competente Ufficio del Genio Civile, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 1086/71, le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, comprese nell'appalto;
- s) a lavori ultimati l'Appaltatore avrà l'obbligo di fornire, oltre a tutte le certificazioni riguardanti le opere impiantistiche eseguite a norma DM 37/2008, tutti gli elaborati grafici aggiornati riportanti la reale consistenza delle opere eseguite (elaborati "as-built"), con particolare riferimento alle opere impiantistiche stesse.

Quando l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l'Appaltante sarà in diritto previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e la Committente si rimborserà della spesa sostenuta sul prossimo acconto.

ART.26 RINVENIMENTI

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, spettano di pieno diritto all'Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della direzione dei lavori che redigerà regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorità. Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

ART.27 BREVETTI DI INVENZIONE

Sia che l'Amministrazione Appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, sia che l'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso del direttore dei lavori, l'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.

ART.28 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI E PROGRAMMA DEI LAVORI

L'Appaltatore dovrà eseguire le opere secondo le indicazioni ed entro i tempi previsti nel Cronoprogramma contenuto nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (Piano di Sicurezza e Coordinamento – Punto **2.4. Durata presunta dei Lavori**).

L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, potrà sottoporre all'approvazione del Direttore dei Lavori proposte di modifiche del Cronoprogramma, fermo restando il tempo utile contrattuale previsto al successivo art. 32.

Il Cronoprogramma approvato è impegnativo per l'Appaltatore, ma non è vincolante per l'Appaltante che potrà ordinare le modifiche che riterrà opportune anche nel corso di esecuzione dei lavori.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo comporterà l'applicazione delle penali previste al successivo art. 32 e darà facoltà all'Appaltante di non risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

L'Appaltante si riserverà, inoltre, il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

ART.29 VARIANTI IN CORSO D'OPERA

L'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo le varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita dei lavori e per una maggiore economia degli stessi.

Tali varianti potranno comunque essere ammesse nel rispetto delle condizioni e quando ricorrono i motivi di cui all'art. 106 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART.30 PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE

Le eventuali perizie suppletive e di variante saranno redatte "a corpo" dal direttore dei lavori, utilizzando i prezzi unitari contenuti nell'elenco prezzi allegato al contratto, o i nuovi prezzi di cui ai precedenti artt. 7, 12 e 13. Tutti i prezzi da utilizzarsi per la redazione delle perizie saranno comunque soggetti al ribasso d'asta.

ART.31 DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

ART.32 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI SOSPENSIONI E PENALITÀ

La consegna dei lavori avverrà nel rispetto delle modalità prescritte dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 30 (**trenta**) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata una penale pari a 0,1% (zerovirgolaunopercento) dell'importo di contratto al netto del ribasso d'asta e l'ammontare della penale sarà dedotto dal conto finale e fino ad un massimo del 10% dell'importo complessivo dei lavori.

Il programma di esecuzione lavori è quello indicato nel Cronoprogramma e richiamato nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento del cantiere, fatte salve le modifiche necessarie apportate durante l'esecuzione dei lavori.

È ammessa la sospensione nei casi normati dall' art. 107 del D.Lgs n. 50/2016.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Committente si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso e indennizzo.

ART.33 ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI – RESCISSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Committente si riserva il diritto di rescindere il contratto di appalto e di provvedere all'esecuzione d'ufficio, con le maggiori spese a carico dell'Appaltatore, nei casi e con le modalità previsti dagli artt. 108-109 del D.lgs n. 50/2016.

Si farà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi di quanto disposto dall'art. 108, commi da 1 a 4, del D.lgs n. 50/2016.

In tali casi la risoluzione comporterà il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti sulla base di quanto indicato all'art. 109 del D.lgs n. 50/2016.

ART.34 DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali saranno compensati all'Appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 107 D.lgs. 50/2016 sempre che i lavori siano stati misurati ed iscritti a libretto.

Sono però a carico esclusivo dell'Appaltatore i lavori occorrenti per rimuovere il corroso da invasione delle acque provocate dall'impresa.

ART.35 RESPONSABILITÀ ED ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo previsto dai contratti di lavoro nella località e nel periodo cui si riferiscono i lavori e risponde in solido dell'applicazione delle norme anzidette anche da parte di sub-appaltatori.

L'Appaltatore è tenuto inoltre a trasmettere alla Committente:

- la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, ivi inclusa la cassa edile, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna.

L'Appaltatore è tenuto inoltre a comunicare alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 1- comma 1° e 2° e dell'art. 2 del D.P.C.M. 11 maggio 1991:

- se si tratti di società per azioni; in accomandita per azioni; a responsabilità limitata; Cooperative per azioni o a responsabilità limitata, tanto per sé che per i concessionari o sub-appaltatori, prima della stipula del contratto o della Convenzione la propria composizione societaria; l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

- se poi il soggetto aggiudicatario, concessionario o subappaltatore è un consorzio tali dati debbono essere riferiti alle società consorziate che comunque partecipino alla progettazione ed esecuzione dell'opera.

- le variazioni che siano intervenute nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto ai dati segnalati al momento della stipula del contratto della convenzione.

In presenza di subappalti, di noli a caldo o di contratti simili dovrà altresì adempiere alle prescrizioni particolari già previste nell'articolo che si interessa del sub-appalto.

ART.36 CONTO FINALE E COLLAUDO DEFINITIVO

Il conto finale verrà compilato entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato della DD.LL.

Il collaudo finale di regolare esecuzione dei lavori dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla data di ultimazione completa delle attività di armamento ferroviario.

Il certificato di collaudo finale per la messa in servizio del raccordo sarà rilasciato da un funzionario di RFI di Torino alla presenza dei funzionari della SITO S.p.A competenti per gli impianti interessati dai lavori e dalla DD.LL. Il relativo verbale di collaudo sostituisce quello di regolare esecuzione emesso dalla DD.LL.

Dalla data del suddetto verbale decorrono i tempi di manutenzione programmata a carico dell'Appaltatore che avranno una durata di 60 giorni naturali consecutivi.

Il Certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo dopo sei mesi dall'entrata in servizio dell'impianto e in tal data decade anche la garanzia fidejussoria sulla rata di saldo.

Salvo quanto disposto dall'Art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per le deficienze di ordine tecnico ed ai lavori eseguiti non in conformità dei patti contrattuali dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla DD.LL. prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

ART.37 GARANZIE DEI RISCHI DI ESECUZIONE

L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'Azienda da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs n. 50/2016 stipula a tale scopo un'assicurazione a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti verificatesi nell'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, Partita 2 (SEZIONE A polizza schema tipo 2.3, ex art. 4 del D.M. n. 123 del 12.03.2004) per un importo pari a quello di aggiudicazione, con validità dalla data di sottoscrizione del contratto d'appalto ovvero dalla data del verbale di consegna dei lavori in caso di consegna urgente, fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Polizza di assicurazione a copertura della responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei servizi con un massimale non inferiore a **Euro 1.500.000,00**, con validità dalla data di sottoscrizione del contratto d'appalto ovvero dalla data del verbale di consegna del servizio in caso di consegna urgente, fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Resta in ogni caso ferma la esclusiva responsabilità dell'appaltatore per infortuni e danni, con totale esonero della Stazione Appaltante e dei suoi rappresentanti.

La polizza dovrà essere valida fino alla scadenza del contratto e comunque fino a dichiarazione liberatoria della Stazione Appaltante che avverrà tempestivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Se poi i lavori superano gli importi che saranno stabiliti con apposito decreto dal Ministero dei LL.PP., l'esecutore dovrà stipulare con decorrenza dal momento della emissione del certificato di collaudo o regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale ed una polizza di responsabilità civile verso terzi, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

PARTE 4 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART.38 RISOLUZIONE AMMINISTRATIVA

Qualora sorgessero delle contestazioni tra la DD.LL. e l'Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa a norma delle prescrizioni degli artt. 108 e 109 del D.lgs n. 50/2016.

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori possa variare in misura sostanziale, se ne ricorreranno gli estremi, verrà applicato dall'art. 205 del D.lgs n. 50/2016.



ART.39 ARBITRATO

Ove non si raggiunga un accordo bonario e vengano, conseguentemente, confermate le riserve, si applicheranno le previsioni degli artt. 208 e 209 del D.lgs n. 50/2016.